



Città *di* Spoleto

CAPITOLATO TECNICO E AMMINISTRATIVO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’, RELATIVO A INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTI DEL MONASTERO DELLA STELLA. CIG: 7006761218

TITOLO 1 -DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI E DELL'INCARICO

CAPO 1: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato d'oneri disciplina, nell'ambito del D.Lgs n.50/2016, l'incarico professionale inerente lo svolgimento delle prestazioni relative a: **progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità**, inerente il progetto " **interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili facenti parti del Monastero della Stella**". **CODICE CIG 7006761218 (Importo € 208.409,74).**

La Stazione Appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n.372 del 28/12/2016 e successiva rettifica avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 28/02/2017 ha approvato il progetto preliminare relativo a" **interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili facenti parti del Monastero della Stella**" per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00. La suddetta documentazione è messa a disposizione dei partecipanti alla gara per la presa visione della stessa.

Art. 2 Definizioni

Nel presente capitolato d'oneri si intenderà:

- per "Responsabile del Procedimento" (R.U.P.) la figura definita all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- per "Autorità" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 213 del D. Lgs. 50/2016;
- per "Affidatario" il soggetto affidatario dell'incarico disciplinato dal presente capitolato d'oneri;
- per "Ente appaltante" e "Stazione appaltante" il Comune di Spoleto;
- per "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera", la figura individuata dall'art. 89 c. 1 lett. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPO 2: GRUPPO DI LAVORO MINIMO

Art. 3 Specifiche professionali

1. Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, l'incarico di cui al titolo 1 capo 1 è affidato a soggetti appartenenti alle categorie di cui allo stesso art. 46.

2. Per l'ammissione alla presente gara, l'offerente deve disporre delle seguenti **figure minime professionali**, quali persone fisiche individuate personalmente con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli ordini:

- **architetto** (*in possesso di laurea in architettura o laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A - con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale*)- progettazione architettonica

- **ingegnere** (*in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nella sezione "A" dell'ordine professionale*) o **architetto** – progettazione strutturale

- **un soggetto abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute** (*di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto*)

3. Il gruppo minimo di lavoro di cui sopra può essere composto da professionalità distinte o coincidenti, qualora in possesso dei necessari requisiti, nel senso che il singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla vigente normativa. Al gruppo di lavoro, ovviamente, possono partecipare ulteriori professionisti, fermo restando che devono essere comunque soddisfatte le presenze minime sopra richieste.

Ai sensi del medesimo art. 24 comma 5, nell'ambito dell'offerta deve essere indicata anche la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche** e che dovrà interfacciarsi con il RUP anche attraverso il personale di supporto allo stesso.

CAPO 3: ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Art. 4 Obblighi

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato d'oneri e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante. L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 5 Contatti con il responsabile del procedimento

1. L’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il responsabile del procedimento. In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. L’Affidatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato d’oneri, si impegna espressamente a partecipare alle riunioni indette dal responsabile del procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

Art. 6 Contatti con altre Amministrazioni o enti terzi

Ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri necessari ed anche ai fini dello svolgimento attività per l’avanzamento dell’incarico, l’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo dalla realizzazione dell’opera, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto, predisponendo e consegnando i necessari elaborati progettuali, prevenendo eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale.

Art. 7 Adempimenti

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico.

Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal responsabile del procedimento e/o Dirigente. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l’applicazione delle penali previste dal contratto di cui il presente capitolato d’oneri risulta essere parte integrante, sono a carico dell’Affidatario.

Qualunque sospensione delle prestazioni da parte dell’Affidatario, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere approvata dal responsabile del procedimento previa tempestiva comunicazione per iscritto da parte dell’Affidatario medesimo.

Art. 8 Riferimenti vincolanti

L’incarico è accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato d’oneri, dal bando e dal disciplinare di gara e dalle clausole contrattuali.

Art. 9 Subappalto

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, è fatto **divieto subappaltare** i servizi oggetto di affidamento, fatta eccezione per le attività elencate nel comma medesimo. E’ ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà all’atto dell’offerta, in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, non potrà essere rilasciata dalla Stazione Appaltante l’autorizzazione al subappalto e le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 (allegato al presente contratto), vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano partecipato alla selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.

E' fatto comunque obbligo all'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo sopra citato, il Comune di Spoleto non potrà autorizzare subappalti a favore delle imprese concorrenti partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi ivi previste.

TITOLO 2-PROGETTAZIONE

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

Art. 10 Principi e finalità della progettazione

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

La progettazione è inoltre finalizzata a:

- a) minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili;
- b) massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento;
- c) massimizzare l'economia e la semplicità di manutenzione.

La progettazione è impostata in modo da assicurare il massimo rispetto e la massima compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale dell'intervento.

La progettazione dovrà essere, inoltre, redatta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sia nazionali che regionali relative alle concessioni di contributi per la ricostruzione post – sisma del 1997 e successive.

Art. 11 Criteri generali di progettazione

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- e) il risparmio e l'efficientamento energetico, la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- f) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- g) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- h) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

La progettazione dovrà essere redatta considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere.

In relazione all'attività di cantiere la progettazione dovrà comprendere:

- a) uno studio della viabilità di accesso al cantiere, compresa l'individuazione delle zone di cantierizzazione, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale, le attività commerciali ed i servizi adiacenti all'immobile oggetto di intervento ed il pericolo per le persone e l'ambiente.
- b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la valutazione del tipo e della quantità di materiali eventualmente da prelevare o da conferire nelle cave o discariche autorizzate.

Art. 12 Contenuti della progettazione e documentazione da fornire

Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 2.1.4, il **progetto definitivo** ed il **progetto esecutivo** dovranno essere composti dai documenti e dai contenuti previsti dal TITOLO II, CAPO I, Sezioni III e IV del D.P.R n. 207/2010.

Tutti gli elaborati definitivi e quindi approvabili, dovranno essere prodotti e forniti alla stazione appaltante firmati e timbrati in originale nel numero minimo di copie cartacee sotto riportato:

- 3 copie complete per gli elaborati relativi alla progettazione definitiva;
- 3 copie complete per gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva.

Gli elaborati dovranno essere forniti anche su supporto magnetico sia in formato pdf che in formato editabile "word", "dwg" o "dxf" e comunque compatibili con quelli in uso dall'amministrazione. La consegna di tutti gli elaborati in formato su supporto magnetico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

Dovranno essere prodotti, inoltre, ulteriori copie della documentazione progettuale definitiva o esecutiva per l'ottenimento dei pareri di Enti terzi che si renderanno necessari (Soprintendenza, Regione Umbria, etc.).

Art. 13 Norme tecniche

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche applicabili, stabilite a livello nazionale attraverso la vigente legislazione e con riferimento a quanto previsto specificatamente nel progetto preliminare compresa la legge regionale 17 gennaio 2017 n°1 avente ad oggetto "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti". L'aggiudicatario è obbligato anche al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da eventuale ulteriore normativa che nel frattempo dovesse entrare in vigore prima dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale, ivi compreso il decreto Ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del d.lgs. 50/2016; in tale eventualità l'aggiudicatario è tenuto, a propri oneri e spese, ad aggiornare/redigere detti progetti in conformità alle disposizioni ivi contenute. I materiali e i prodotti dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme armonizzate e dalle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 14 Criteri redazionali

1. La prestazione progettuale comprende la partecipazione del progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche alle riunioni degli organi collegiali della Stazione Appaltante, alle riunioni convocate presso la stessa Stazione Appaltante per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.

2. A semplice richiesta del responsabile del procedimento, alle riunioni di cui al comma 1 dovranno partecipare anche gli altri professionisti facenti parte del gruppo di progettazione, nonché, sempre se richiesto, il legale rappresentante del soggetto affidatario.

Art. 15 Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati

Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'ente appaltante (Comune di Spoleto), il quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Restano altresì nella proprietà materiale e legale dell'ente appaltante gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto prodotti e forniti dall'Affidatario nell'ambito dell'incarico.

Art. 16 Documentazione consultabile

La Stazione Appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n° 372 del 28/12/2017 e successiva Delibera di Giunta Comunale n°44 del 28/02/2017 di rettifica ha approvato il progetto preliminare relativo a **"Interventi sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili facenti parti del Monastero della Stella"**. Sarà cura dell'aggiudicatario verificare la corrispondenza fra la documentazione messa a disposizione e le strutture oggetto di intervento e l'eventuale aggiornamento del rilievo geometrico, tipologico-strutturale e altimetrico.

Art. 17 Acquisizione dei pareri-conferenza di servizi

1. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato o di altri adempimenti simili, anche presso soggetti terzi.

2. In via indicativa e non esaustiva la prestazione progettuale di cui al precedente comma 1, prevede il conseguimento di quanto sopra:

a) in materia storica e architettonica ed in materia paesaggistica;

- c) in materia di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti dei pluviali esterni alla rete di smaltimento delle acque;
- d) in materia edilizia e urbanistica;
- e) in materia strutturale e antisismica.

3. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:

- redazione e presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento delle autorizzazioni o dei nullaosta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.
- redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri delle autorità competenti al rilascio, **compreso quello per la concessione del contributo inerente la ricostruzione post-sisma del 1997**
- redazione e presentazione delle pratiche complete per l'ottenimento della prescritta autorizzazione sismica ai sensi del D.P.R. 308/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e della Legge Regionale Umbria n.1/2015 (Testo Unico Governo del Territorio);

La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al precedente comma 1 eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi. Nell'ambito del progetto definitivo, prima dell'approvazione dello stesso, si richiede la redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e ambientali.

Art. 18 Integrazioni e modificazioni del progetto

L'Affidatario si impegna espressamente, senza ulteriori compensi, ad apportare al/i progetto/i, in ogni fase, ancorché approvato dalla Stazione Appaltante, eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di osservazioni/prescrizioni o ricorsi amministrativi, accolti presso le competenti sedi, da parte di soggetti terzi interessati all'opera o enti deputati all'approvazione del progetto.

Art. 19 Norme ed avvertenze

1. Si evidenzia che la mancanza dei prescritti pareri favorevoli rilasciati dai soggetti terzi coinvolti dalla realizzazione dell'intervento, costituirà pregiudiziale per il pagamento del saldo sull'onorario relativo alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo.

2. Il computo metrico estimativo delle opere e delle lavorazioni previste nel progetto nelle varie fasi progettuali, sarà redatto applicando alle quantità delle lavorazioni il prezzo determinato nel rispetto di quanto indicato all'art. 23 comma 7 del D. Lgs n.50/2016. La formazione di eventuali nuovi prezzi non disponibili nel prezziario regionale dovranno essere redatti secondo quanto previsto per legge

TITOLO 3 - COORDINAMENTO SICUREZZA

CAPO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Art. 20 Principale finalità del coordinamento della sicurezza

Al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono attribuiti i compiti previsti dal titolo IV del D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento, rispettivamente, agli art. 91 ed 92.

In particolare:

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV allo stesso decreto;
- predisposizione di un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma 1 del D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO 4 – DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIREZIONE LAVORI

Art. 21 Descrizione dell'incarico

1. L'aggiudicatario con il conferimento dell'incarico assume l'onere di dar corso a tutti gli adempimenti, previsti per legge, attribuiti alle competenze dell'Ufficio di Direzione Lavori. Dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazioni agli Enti, all'ANAC, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.) e dovranno essere svolte tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione e al controllo del contratto dei lavori. Il servizio dovrà, inoltre, essere redatto nel rispetto delle disposizioni di cui

alla parte II titolo IX CAPO I e capo II del DPR 207/2010. L'aggiudicatario è obbligato anche al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da eventuale ulteriore normativa che nel frattempo dovesse entrare in vigore in fase di esecuzione del contratto.

2. Dovrà essere inoltre garantita:

- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al buon andamento e rispetto del cronoprogramma dei lavori, la direzione, l'assistenza e l'alta sorveglianza dei lavori;
- le riunioni periodiche di cantiere con l'Impresa per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo report della riunione, inviato agli interessati;
- il mantenimento di tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente la contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali.

3. Dovrà essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P. una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori contenente la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori e la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

4. L'aggiudicatario dovrà consegnare, entro il termine di approvazione degli atti di collaudo, una copia cartacea completa firmata degli elaborati progettuali as-built dei lavori eseguiti ed ultimati, unitamente a copia su supporto magnetico della suddetta documentazione da produrre in file di formato modificabile, tipo "word", "dwg" o "dxf", o comunque compatibili con quelli in uso nell'Amministrazione.

5. Al direttore dei lavori si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelle previste dalle Linee Guida ANAC eventualmente pubblicate ed entrate in vigore.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1: DISPOSIZIONI

Art. 22 Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. E' onere dell'Affidatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente capitolato d'onori. L'Affidatario solleva espressamente fin d'ora l'ente appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento.

2. L'Affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

3. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

4. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 25, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al successivo art. 23; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

5. Per la partecipazione alla procedura di gara, così come indicato dall'art. 93, comma 10 del Codice non si richiede la produzione della garanzia provvisoria.

Art. 23 Corrispettivo per l'incarico e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo per lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di appalto è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di gara all'importo posto a base d'asta.
2. L'importo stimato posto a base di gara è determinato con le metodologie di calcolo di cui alla scheda n. 1 allegata al presente Capitolato ed è pari ad **€ 208.409,74** (oltre I.V.A. e contributi) e così suddiviso per prestazioni:

progettazione definitiva (compreso il coord. della sicurezza in fase di prog. e le spese generali)	€ 55.775,33
progettazione esecutiva (compreso il coord. della sicurezza in fase di prog. e le spese generali)	€ 66.624,00
direzione lavori, misura e contabilità (comprese le spese generali)	€ 80.510,41
totale onorario	€ 202.909,74
indagini e prove sui materiali	€ 5.500,00
totale a base d'asta	€ 208.409,74

3. Il corrispettivo per il presente incarico si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso. L'importo si intende fisso ed invariabile. E' a carico dell'affidatario la presentazione del piano delle indagini e delle prove sui materiali che intende effettuare in funzione del livello di conoscenza stabilito.
4. I compensi verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, secondo le seguenti modalità:
 - a.1) progettazione definitiva ed esecutiva: nella misura dell'80% dell'importo contrattuale del servizio affidato, entro 60 gg dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione ed il restante 20% a seguito della trasmissione della presa d'atto da parte della Regione dell'Umbria;
 - c.1) direzione dei lavori, misura contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo: nella misura del 90% del dell'importo contrattuale del servizio, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti; il residuo del 10% sarà corrisposto entro 60 gg dall'approvazione degli atti di collaudo.
5. La percentuale di ribasso offerta sarà applicata all'importo posto a base di gara, così come indicato dal bando di gara e calcolato con l'applicazione delle metodologie di cui alla scheda n.1 allegata al presente Capitolato e i pagamenti degli stati di avanzamento del servizio svolto si baseranno sugli importi così calcolati.
5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolare fattura, e previa verifica della regolarità contributiva.

Art. 24 Termini per l'espletamento dei servizi

1. Il termine per l'espletamento delle prestazioni di tutte le fasi progettuali, è calcolato in **110 complessivi**, secondo quanto di seguito specificato, interrotti solo con atto scritto motivato da aparte dell'amministrazione committente:
 - **Fase 1** - progetto definitivo: **70 giorni** naturali e consecutivi;
 - **Fase 2** - progetto esecutivo: **40 giorni** naturali e consecutivi.
2. La decorrenza del termine, della Fase 1 si calcola a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, mentre relativamente alla Fase 2 il termine decorre dalla comunicazione della stazione appaltante dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo. Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
3. Il tempo intercorrente dalla completa presentazione della documentazione relativa alle singole fasi, necessario alla verifica di conformità di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché all'approvazione degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante, fino al ricevimento da parte dell'aggiudicatario dell'invito a procedere alla successiva fase di progettazione, non è computato all'interno del tempo contrattuale.
4. I termini di cui al punto 1 potranno essere prorogati fino alla data stabilita in giorni 10 (dieci) a partire dalla richiesta di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione progettuale da parte della stazione appaltante anche ai fini dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta, anche a seguito di conferenza dei servizi.
5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto. La sospensione, il recesso o la

risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

6. Relativamente alla attività di Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo il l'incarico decorrerà dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'approvazione del progetto esecutivo e si concluderà con l'approvazione degli atti di collaudo provvisorio.

Art. 25 Penali

1. Nel caso in cui la somma dei tempi impiegati per la consegna della Fase 1 e della Fase 2 superi il termine di cui al punto 1) del precedente articolo 24, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 23, per tutte le attività tecniche sotto riportate:

- Progetto Definitivo comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Progetto Esecutivo comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ;

Il pagamento della penale non esclude la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. La penale di cui al punto 1 sarà applicata anche al mancato rispetto delle scadenze previste per le singole fasi.

3. Nel caso di mancato adempimento dell'attività di direzione dei lavori (art. 101 e 111, comma 1, e art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale pari al 1 (uno) per mille del corrispettivo fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.

4. Qualora le penali superino il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

5. E' facoltà della Stazione appaltante concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.

7. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

8. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 22 in assenza o in capienza di corrispettivi.

Art. 26 Accessibilità ai luoghi

L'affidatario è informato che alcune parti esigue degli immobili oggetto di intervento sono difficilmente accessibili in considerazione dello stato di danneggiamento.

Art. 27 Presa visione dei luoghi e della documentazione progettuale

E' fatto obbligo a tutti i soggetti partecipanti di prendere visione dei luoghi oggetto di progettazione, con ritiro di apposita attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. La richiesta del sopralluogo dovrà essere inoltrata a mezzo e-mail (fausto.luzzi@comunespoletto.gov.it) almeno 4 (quattro) giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Alle eventuali richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, non verrà concesso il sopralluogo. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dall'Amministrazione: data e luogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultati da CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito da delega. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la presa visione dei luoghi deve essere effettuata almeno dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio o del consorzio indicato come l'esecutore dei servizi.

In considerazione che parte della documentazione progettuale non è consultabile on line in quanto è disponibile solo in formato cartaceo, è obbligatoria la presa visione della suddetta documentazione da effettuarsi contestualmente alla presa visione dei luoghi con le stesse modalità.

Art. 28 Lingua

Tutte le relazioni e gli elaborati prodotti dall'Affidatario dovranno essere in lingua italiana. Non saranno ritenuti idonei elaborati o relazioni che non siano prodotti in lingua italiana.

Art. 29 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione del relativo corrispettivo

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo potranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5

Art. 30 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatori o sub-contraenti) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. L'aggiudicatario comunica alla Provincia di Perugia i seguenti dati entro sette giorni dall'accensione di conti correnti nuovi, oppure entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, in caso di conti correnti già esistenti:
 - gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del servizio al quale sono dedicati,
 - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).L'aggiudicatario è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.
3. Nel caso di subappalti e/o sub-contratti, l'aggiudicatario deve inserire in tali contratti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e verificarne il rispetto. È obbligo che, in caso di subappalti e/o sub-contratti, l'aggiudicatario trasmetta tempestivamente copia del contratto di subappalto o sub-contratto alla Provincia, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
4. Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato: il conto corrente dedicato al presente appalto (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto): il Codice Univoco Ufficio ed il C.I.G. Codice Identificativo di Gara.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010. La risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiara all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 31 – Clausola di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 32 – Codice di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento-, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 01.02.2016, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito

istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 33 Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Aggiudicatario per eventuali futuri incarichi connessi all'opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente capitolato.

Art. 34 Incompatibilità

L'aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e della ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 35 Protocollo di Legalità

In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo D'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.

In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Affidatario, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.

L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Affidatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 16/07/ 2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà

applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Art. 36 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, nel bando di gara e nel disciplinare di gara a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai Regolamenti e agli atti di approvazione delle tariffe comunali.

Art. 37 Disposizione contrattuale

Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. L'Affidatario accetta, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto in ogni sua parte, nonché le clausole contrattuali contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

Art. 38 Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l'Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 5.1.1 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 5.1.18.

Art. 39 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati. Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa.

Art. 40 Foro competente

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli Enti interessati e l'Affidatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, sarà competente nell'ambito del

contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Art. 41 Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Ai sensi per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente, e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della Legge n°241/'90 agg. alla L.n°80/2005. I dati sono conservati presso gli uffici dell'Ente.

marzo 2017